

REGOLAMENTO (CE) N. 2246/2002 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2002

sulle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) per la registrazione di disegni e modelli comunitari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 107,

considerando quanto segue:

- (1) Alla luce dell'articolo 139 del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3288/94 ⁽³⁾, che in forza dell'articolo 97 del regolamento (CE) n. 6/2002 è anche applicabile al presente regolamento, l'importo delle tasse va determinato in modo che le entrate corrispondenti siano di regola sufficienti ad equilibrare il bilancio dell'Ufficio.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione, del 21 ottobre 2002, che attua il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio sui disegni e modelli comunitari ⁽⁴⁾ riguarda anche le condizioni alle quali le tasse di cui al regolamento (CE) n. 6/2002 devono essere pagate all'Ufficio.
- (3) Per garantire la necessaria flessibilità è opportuno autorizzare il presidente dell'Ufficio, a determinate condizioni, a fissare le tariffe da pagare all'Ufficio per i servizi da esso resi, per l'accesso alle sue banche dati abbinato alla disponibilità del loro contenuto in forma elettronica, e per la vendita delle sue pubblicazioni.
- (4) Per agevolare il pagamento di tasse e tariffe, il presidente potrà autorizzare metodi di pagamento diversi da quelli esplicitamente previsti dal presente regolamento.
- (5) I provvedimenti disposti dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato istituito ai sensi dell'articolo 109 del regolamento (CE) n. 6/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce importi e modalità di pagamento per:

- a) le tasse da corrispondere all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), (denominato di seguito «l'Ufficio»), a norma di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 6/2002 e dal regolamento (CE) n. 2245/2002;

⁽¹⁾ GU L 3 del 5.1.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 349 del 31.12.1994, pag. 83.

⁽⁴⁾ Vedi pagina 26 della presente Gazzetta ufficiale.

- b) gli importi stabiliti dal presidente dell'Ufficio ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2.

Articolo 2

Tasse di cui al regolamento (CE) n. 6/2002 e al regolamento (CE) n. 2245/2002

Le tasse di cui al regolamento (CE) n. 6/2002 e al regolamento (CE) n. 2245/2002 da pagare all'Ufficio sono enumerate in allegato.

Articolo 3

Importi stabiliti dal presidente

1. Il presidente stabilisce l'importo da riscuotere per tutti i servizi resi dall'Ufficio che non rientrino tra quelli precisati nell'allegato.
2. Il presidente stabilisce l'importo da riscuotere per il bollettino dei disegni e modelli comunitari e qualsiasi altro testo pubblicato dall'Ufficio.
3. Gli importi anzidetti sono espressi in euro.
4. Gli importi delle tariffe stabilite dal presidente ai sensi dei paragrafi 1 e 2 vanno pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.

Articolo 4

Scadenza delle tasse e delle tariffe

1. Tasse e tariffe per le quali il regolamento (CE) n. 6/2002 o il regolamento n. 2245/2002 non precisano la scadenza vanno versate alla data di ricevimento della domanda relativa al servizio che dà luogo al loro pagamento.

2. Il presidente può decidere di non far dipendere i servizi di cui al paragrafo 1 dal pagamento anticipato delle corrispondenti tasse o tariffe.